

8/08 RICUS.

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

La Corte d'appello di Cagliari, sezione tabellarmente indicata per le ricusazioni penali, composta dai Signori:

Dott. Gian Luigi Ferrero	Presidente
D.ssa ARIA MURA	Consigliere
D.ssa Fiorella Buttiglione	Consigliere

ATTI PENALI
Corte d'Appello Cagliari
BIAG-C N° 8092
Trasferito
Amministrativo

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n.8 del registro delle ricusazioni per l'anno 2008 proposto dal dott. Gian Paolo Porcu, residente in Cagliari via Millelire n.1, domiciliato agli effetti del presente atto presso lo studio della rag. Louise Pinna, via Millelire n.1.

Fatto e diritto

Con ricorso depositato alle ore 10,10 del 15 maggio 2008 il dott. Gian Paolo Porcu ha proposto dichiarazione di ricusazione del dott. Giuseppe Pintori, giudice del tribunale penale di Cagliari, esponendo che all'udienza dibattimentale del 10 aprile 2006 relativa al processo in cui esso ricorrente era imputato del reato di calunnia e tuttora in corso, il pubblico ministero d.ssa Manganoello, prima dell'apertura dell'udienza, si era allontanata dall'aula e, in assenza del giudice, era entrata nella camera di consiglio, tattenendovisi per lungo tempo, finchè il giudice aveva iniziato l'udienza, provenendo dal "corridoio pubblico, non dalla sua stanza". Inutilmente esso Porcu il 21 aprile 2008 aveva chiesto al dott. Pintori spiegazioni sull'inusitata presenza fisica del p.m. nella stanza di lui. Tale comportamento del pubblico ministero e i mancati chiarimenti al riguardo da parte del giudice, a parere del dichiarante, erano un chiaro indice della sua mancanza di indipendenza e quindi di condiscendenza nei confronti dell'Accusa e causa di ricusazione ai sensi degli artt. 36 lettere d) ed h) e 37 c.p.p. Per l'ipotesi di violazione del principio di tassatività delle cause di ricusazione il dott. Porcu ha

sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'art.37 c.p.p. per la parte in cui non prevede la "ricusazione anche in assenza di inimicizia personale, ma in presenza di segnali di intenzione o inclinazione del giudice a condannare ingiustamente un imputato per fare un favore ad un collega o ad altra persona". A sostegno del proprio assunto ha citato un brano dell'ex Presidente Francesco Cossiga, contenuto nel libro di Claudio Sabelli Fioretti, intitolato "L'uomo che non c'è".

La Corte, letta la dichiarazione di ricusazione ed esaminati gli atti, ritiene di dover procedere "de plano" ai sensi dell'art.41 c.p.p. giacché la dichiarazione di ricusazione appare inammissibile per inosservanza dei termini previsti dall'art.38 comma secondo, ultima parte, c.p.p.

E' incontroverso che il procedimento di cui trattasi si sia svolto in numerose udienze da ben oltre due anni; che i fatti dedotti si sono verificati all'udienza del 10 aprile 2006 e che dopo tale udienza se ne sono succedute numerose altre, senza che il dott. Porcu, che era presente ai fatti dedotti, muovesse alcuna rimostranza al giudice il quale, al contrario, ne era all'oscuro. E poiché anche in virtù dell'argomento testuale specifico che può trarsi sia dall'art. 477 comma 1° c.p.p, nel quale si prevede che qualora il dibattimento non possa esaurirsi in una sola udienza esso prosegue in udienze successive, sia dall'art. 496 comma 2° che pure considera le udienze successive alla prima, il concetto di udienza corrisponde a quello di unità quotidiana di lavoro (vedasi Cass. 14 maggio 1998, Tamaro), è evidente che al termine di tale udienza doveva essere presentata la dichiarazione di ricusazione o tutt'al più in quella immediatamente successiva, giacché il dott. Porcu, senza attendere due anni, proprio per le esigenze di celerità che ispirano il processo penale alla luce dell'art.111 della Costituzione, ben doveva chiedere immediatamente spiegazioni al giudice sul comportamento del pubblico ministero; spiegazioni che il dott. Pintori non era tenuto a fornire perché riguardanti un fatto che non lo riguardava e al quale era estraneo perché commesso in sua assenza, fuori dell'udienza.

La dichiarazione di ricusazione è dunque inammissibile non solo perché presentata fuori termini, ma anche perché il relativo motivo è manifestamente

infondato, dal momento che il silenzio serbato dal dott. Pintori per fatti che, come detto non riguardavano la sua attività professionale e di cui era ufficialmente all'oscuro, è assolutamente neutro.

P.Q.M.

LA CORTE

Dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata dal dott. Gian Paolo Porcu il 15 maggio 2008 bei confronti del giudice dott. Giuseppe Pintori per inosservanza dei termini di cui all'art. 38 secondo comma c.p.p.e comunque per manifesta infondatezza dei motivi.

Cagliari 22 maggio 2008.

Il Presidente

(Gian Luigi Ferrero)
Gian Luigi Ferrero

Depositato in Cancelleria
Cagliari, 22.5.2008
IL CANCELLIERE B3
(Susanna Cucchiareddu)

V° Si comunica al P.M. in Sede
ai sensi dell'art. 128 C.P.P.
Cagliari, 22.5.2008
IL CANCELLIERE B3
(Susanna Cucchiareddu)

23 MAG 2008

V. In Cagliari, addì _____
Il Procuratore Generale
Ettore Angioni

E' copia conforme
all'originale
Cagliari, 27 MAG 2008
IL CANCELLIERE B3
Susanna Cucchiareddu



CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

Dir. Unico notificazioni

Cagliari

29/5/08

Richiesto l'intestato Ufficio, il sottoscritto incaricato, ha
eseguito la notifica di questo procedimento, mediante consegna
di copia conforme, all'Avv. Dott. G.P. PORCU
nel suo studio a mesi _____
del collega di studio Avv. Dr. _____

della segretaria di Studio Sig. Gianna Zullo

qui addebi-ta e incaricato-a di presente.

L'UFFICIALE GILIZIARIO
Marco Miliotti

u loco chur